

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 208

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BURANI PROCACCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2006

Equiparazione delle pensioni dei ciechi assoluti e dei ciechi con residuo visivo non superiore a un ventesimo alle pensioni minime erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale

ONOREVOLI SENATORI. - Le pensioni erogate ai ciechi civili assoluti o con residuo visivo fino ad un ventesimo con eventuale correzione (cosiddetti «ventesimisti») sono praticamente rimaste ferme alle misure stabilite molti anni or sono, salvo gli annuali aumenti dovuti all'adeguamento automatico, che non hanno coperto i relativi aumenti dovuti all'inflazione monetaria. Inoltre, molti altri interventi economici previsti per i lavoratori o i pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non hanno operato in favore dei non vedenti.

Attualmente, i ciechi assoluti percepiscono una pensione di euro 257,47 e i ciechi parziali una pensione di euro 238,07; l'erogazione della pensione minima avviene, altresì, quando il reddito del minorato visivo non supera euro 13.973,26.

È evidente a tutti che la situazione di questi handicappati gravi è particolarmente disa-

giata rientrando essi, certamente, nel novero dei cittadini poveri; è, quindi, doveroso per lo Stato non trascurare questo particolare aspetto sociale e modificare la legislazione vigente applicando norme già esistenti per altre categorie deboli, come i pensionati minimi dell'INPS.

Pertanto, il disegno di legge che viene presentato prevede, innanzitutto, l'equiparazione di trattamento tra i ciechi assoluti e quelli ventesimisti, non avendo senso una differenziazione dal momento che la pensione intende salvaguardare le condizioni reddituali e non già i bisogni funzionali dei non vedenti, in secondo luogo prevede l'equiparazione delle pensioni spettanti ai disabili visivi a quelle minime dell'INPS, ritenute parametro adeguato di aiuto minimo alle situazioni di povertà.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La pensione spettante ai ciechi civili assoluti e ai ciechi con residuo visivo non superiore a un ventesimo, cosiddetti «ventesimisti», con eventuale correzione ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, è equiparata, a decorrere dal 1^a gennaio 2006, alla pensione minima erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), prevista dalla legge 4 aprile 1952, n. 218.

2. In sede di prima attuazione della presente legge e limitatamente all'anno 2006, la pensione di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, è aumentata a euro 300 mensili.

3. I limiti di reddito previsti dalle disposizioni vigenti per i ciechi assoluti e «ventesimisti» sono aumentati a euro 14.900 annue per entrambe le categorie a decorrere dal 1^a gennaio 2007. Ai fini del presente comma non si applicano le limitazioni di reddito previste per l'integrazione al minimo delle pensioni erogate dall'INPS.

4. Per le pensioni di cecità civile resta fermo il metodo di adeguamento automatico previsto dalla normativa vigente e alle stesse pensioni non si applicano le limitazioni di reddito previste per l'integrazione al minimo delle pensioni erogate dall'INPS.

5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2006 e in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo

speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.